

Part-time volontario per i pensionandi

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015), al comma 284, introduce una nuova possibilità di part-time per lavoratori a cui mancano meno di tre anni al raggiungimento della pensione (si tratta di coloro che maturano il requisito entro il 31 dicembre 2018).

La norma consente ai lavoratori in procinto di conseguire il diritto alla pensione di optare per il part-time senza penalizzazioni e, anzi, con incremento della retribuzione netta. L'opzione è su base volontaria e concordata con il datore di lavoro.

.....

Condizioni e misura della riduzione

La norma prevista dalla Legge di Stabilità in oggetto prevede che i lavoratori dipendenti del solo settore privato che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato i quali maturino entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le regole della c.d. "Legge Fornero" (art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/11, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/11), possono, a condizione di

- avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico (20 anni di contribuzione),
- d'intesa con il datore di lavoro e
- per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso a questo beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico di pensionamento di cui al citato articolo 24, comma 6,

ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60 per cento dell'orario intero contrattuale, ottenendo mensilmente in busta paga – a carico del datore di lavoro – una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale utile a pensione che il datore di lavoro stesso avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale in relazione alla quota di prestazione lavorativa non effettuata in ragione della fruizione di questa nuova agevolazione.

Trattamento fiscale e previdenziale dell'erogazione al lavoratore

L'integrazione economica mensile percepita dal lavoratore in conseguenza della agevolazione di cui sopra **non concorre alla formazione del reddito da lavoro**

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

dipendente da dichiararsi in busta paga e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Tale somma rappresenta, pertanto, una somma netta integralmente aggiuntiva relativamente alle risorse disponibili per il dipendente.

Inoltre, in relazione ai periodi della prestazione lavorativa ridotta oggetto dell'agevolazione, al lavoratore è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

In sostanza, la fattispecie in questione si riconduce all'ambito di applicazione dell'articolo 41, comma 6, del d.lgs. n. 148/15 che, in attuazione della delega del c.d. Jobs Act, ha riformato la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Tale norma, che come detto viene espressamente indicata come da applicarsi al caso di specie, dispone che "Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale (...), è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole".

Limiti di applicabilità

Il beneficio in oggetto non avrà applicazione generalizzata per tutti i potenziali fruitori e sarà riconosciuta nei limiti di uno stanziamento massimo di:

- 60 milioni di euro per l'anno 2016
- 120 milioni di euro per l'anno 2017
- 60 milioni di euro per l'anno 2018

Finanziamento

La norma prevede che alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'introduzione dell'agevolazione, quantificati come sopra indicato, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 150 (recante le disposizioni relative al finanziamento della neonata Agenzia per le politiche attive del lavoro), di una quota di 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (contributi datoriali in favore della Cassa Assegni Familiari), con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici

interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388/00.

Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'agevolazione. Sempre in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto n. 150/2015, la quota residua delle entrate derivanti dal predetto aumento contributivo ex art. 25 della legge n. 845/78, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dall'agevolazione, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma cinque, del D.L. n. 148/93, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.

Procedura di concessione

L'agevolazione in esame è concessa , su domanda e nei limiti delle risorse di cui sopra, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro competente per territorio in relazione alla sede dell'azienda.

Il datore di lavoro in accordo e con riferimento al lavoratore che vuole accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale nei termini di cui sopra, deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro competente, della stipulazione del contratto e della relativa successiva cessazione.

Alla ricezione di tale comunicazione, il beneficio sarà riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse sopra indicate e secondo le modalità che dovranno essere stabilite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 2 Marzo 2016 (sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità).

Il medesimo decreto dovrà altresì individuare le modalità per la resa della comunicazione all'INPS ed alla Direzione Territoriale dell'INPS da parte del datore di lavoro.

La norma prevede altresì che l'INPS provveda al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio comunicate dalle imprese e che, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse "anche in via prospettica", l'Istituto debba cessare l'esame di ulteriori domande.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)